

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2366

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TUNIS, AGOGLIATI, CALLEGARO,
TAROLLI, GRILLOTTI, MAFFIOLI, MANUNZA, FEDERICI e
MULAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2003

Disposizioni in materia di rapporto di impiego
della carriera prefettizia

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende recepire, sia pur tardivamente, il parere espresso dalla 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica il 4 aprile 2000 in sede di esame del decreto legislativo recante, tra l'altro, disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia (decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139), allo scopo di recuperare nell'alveo della suddetta carriera alcuni funzionari non dirigenti appartenenti alla *ex* carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno che, per diverso tempo, sono stati formalmente impiegati nell'assolvimento di funzioni prefettizie e che irragionevolmente, non sono stati presi in considerazione dal Governo all'atto dell'adozione del suddetto decreto legislativo, pur in presenza del citato atto di indirizzo parlamentare.

Preliminarmente, occorre rilevare che tali funzionari sono stati assunti nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (recante «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno») che prevedeva la suddivisione del personale del dicastero in due tabelle: la prima (tabella I), cosiddetta «direttiva», nell'ambito della quale era inserito il personale della carriera «di prefettura» (munito di diploma di laurea ad indirizzo giuridico) e il personale della carriera di «ragioneria» (munito del diploma di laurea ad indirizzo economico) e la seconda (tabella II), relativa al restante personale «di concetto». Il disegno organizzativo prevedeva, per il personale della tabella I, modalità di accesso alla qualifica, percorso formativo, progressione di carriera e trattamento economico, praticamente identici (articoli da 13 a 19 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982).

Da tale assetto normativo si evince l'appartenenza ad un unico *genus* di funzionari, distinguibili operativamente solo per diversità di laurea di provenienza, ma globalmente orientati all'assolvimento delle funzioni di «governo» affidate al prefetto, le une di carattere prettamente amministrativo, le altre a specificazione economica e finanziaria. Tant'è che diversi funzionari appartenenti alla *ex* carriera direttiva di ragioneria sono stati fungibilmente impiegati nello svolgimento di funzioni oggi tipicamente prefettizie.

Come noto, i successivi provvedimenti, cosiddetti di «privatizzazione» del rapporto di pubblico impiego, hanno scardinato tale sistema introducendo elementi di forte instabilità funzionale. Ciò ha reso indispensabile un nuovo intervento ordinamentale, tenuto conto del moderno modello di interazione e di coordinamento dell'azione amministrativa delineato dal legislatore delle recenti riforme e nel cui ambito il prefetto dovrà giocare un ruolo fondamentale (da ultimi, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287).

Pertanto, coerentemente a tali premesse ideologiche, la legge 28 luglio 1999, n. 266 ha delegato il Governo per il riordino, tra l'altro, del personale della carriera prefettizia prevedendo, all'articolo 10, comma 1, lettera c), la possibilità di ampliare i titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale, facendo espresso riferimento a quelli ad indirizzo economico. Conseguentemente, il decreto legislativo n. 139 del 2000, all'articolo 4 ha previsto che alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si possa accedere esclusiva-

mente tramite pubblico concorso, cui sono ammessi a partecipare anche coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea ad indirizzo economico.

Ed è nella sede dell'esame dello schema del decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla suddetta legge n. 266 del 1999 che la 1^a Commissione del Senato nel parere indicato in premessa ha «invitato il Governo a prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si sono determinate a causa dell'impiego di appartenenti alla carriera direttiva di ragioneria in funzioni proprie della carriera prefettizia, avendo presente che la legge n. 266 del 28 luglio 1999, all'articolo 10, comma 1, lettera c), amplia anche alle lauree ad indirizzo economico i titoli utili per l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione pubblica».

Anche in relazione ad una concreta valorizzazione delle risorse umane, è del tutto inconcepibile che non si sia proceduto al recupero formale di quei funzionari che, nei fatti, anticipando la portata innovativa delle riforme, assolvevano, alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000, a funzioni e compiti tipicamente prefettizi, elencati nella tabella A allegata al decreto stesso, e che hanno riscosso unanimemente apprezzamento e stima, contribuendo ad accrescere con il loro impegno, la propria competenza e con la loro azione, il prestigio dell'amministrazione.

Inoltre, non possono essere sottaciute considerazioni di ordine etico riferite al fatto che, paradossalmente, tali funzionari sono stati rimossi dalle loro funzioni e re-

legati a compiti diversi e certamente meno prestigiosi, solo perché, pur avendo ben operato, erano «colpevoli» di trovarsi in un dato momento in una posizione che, anche se riconosciuta dal Parlamento (vedi il su citato parere), è stata disattesa dall'allora Governo. Altrettanto illogico apparirebbe espletare nei loro confronti ulteriori procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale (!!) della carriera, che accertino una preparazione teorica, peraltro da dover essere integrata da un corso di formazione biennale, per soggetti che, nei fatti, hanno ampiamente e costantemente dimostrato capacità, competenza, rettitudine ed altissimo senso del dovere, ed hanno acquisito una preziosissima esperienza che appare infruttuoso, per la stessa amministrazione, disperdere.

Occorre infine osservare che non porre rimedio a tale evidente incongruenza desterebbe qualche perplessità sulla legittimità costituzionale della predetta norma (in specie, con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione), per una latente distonia con i fondamentali principi di uguaglianza, dignità sociale, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Si ricorda, sul punto, che la giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) auspica la deroga alle forme concorsuali in ragione di particolari situazioni che possono giustificare, per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione, il ricorso a sistemi diversi dal concorso pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266 ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in sede di prima applicazione di tale normativa, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno, appartenenti all'*ex* carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 139 del 2000, risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati, a decorrere dal 17 giugno 2000, nella qualifica di vice prefetto aggiunto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non è derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministero dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attività svolte e del servizio già prestato dai dipendenti funzionari di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge pari ad un limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

